



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**

**FORMEZ**  
AL SERVIZIO DELLA PA

Webinar

# **Dalle norme alle strategie: governance della biodiversità tra direttive europee, strumenti nazionali e opportunità per gli enti pubblici**

25 marzo 2026

# Dott. Eugenio Carlini

Zoologo – Istituto  
Oikos



**2**

## **Governance della biodiversità**

# La Convenzione di Rio

La svolta ...



# La Convenzione di Rio


Il Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, è stato la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente. È stato un evento senza precedenti anche in termini di impatto mediatico e di scelte politiche e di sviluppo conseguenti. Vi parteciparono 172 governi e 108 capi di Stato o di Governo, 2.400 rappresentanti di organizzazioni non governative e oltre 17.000 persone aderirono al NGO Forum.



# La Convenzione di Rio

La Conferenza di Rio produsse i seguenti documenti ufficiali:

- Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo (definisce 27 principi di diritto e responsabilità delle nazioni nei riguardi dello sviluppo sostenibile)
- Agenda 21 (una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta "da qui al XXI secolo")
- Principi sulle foreste (documento non vincolante dal punto di vista legale che definisce diverse azioni per la salvaguardia del patrimonio forestale, attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse forestali.)



# La Convenzione di Rio

La Conferenza di Rio produsse i seguenti documenti ufficiali:

- Convenzione sul cambiamento climatico (che a sua volta portò, alcuni anni dopo, alla stesura del protocollo di Kyōto).
- Convenzione sulla diversità biologica



# La Convenzione di Rio

Uno dei principali accordi adottati a Rio è stata la **Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)**, aperta alla firma il 5 Giugno 1992 ed entrata in vigore il 29 Dicembre 1993. Ad oggi, ci sono 196 Parti.

La CBD è un trattato internazionale giuridicamente vincolante con tre principali obiettivi:

- conservazione della biodiversità
- uso sostenibile della biodiversità
- giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.





# La Convenzione di Rio

## Articolo 8. Conservazione In-situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come ritiene appropriato:

- istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;
- sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;





# La Convenzione di Rio

## Articolo 8. Conservazione In-situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come ritiene appropriato:

- promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;
- riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo tra l'altro dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;





# La Convenzione di Rio

## Articolo 8. Conservazione In-situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come ritiene appropriato:

- fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;



# La Convenzione di Rio

## Articolo 8. Conservazione In-situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come ritiene appropriato:

- sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;





# Le Direttive UE

DIRETTIVA 92/43/CEE

DIRETTIVA 09/147/CEE


Rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l'importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica.

L'approccio conservazionistico (tutela) rivolto alle singole specie minacciate è superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica (scienza della conservazione), nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi.

# Le Direttive UE

RIVOLUZIONE NEL CAMPO DELLE POLITICHE AMBIENTALI

## Aree Protette (isole)



*Importanza dei valori di pregio e di naturalità diffusa del territorio non protetto*

# Le Direttive UE

L'allargamento dell'Unione europea nel 2004, 2007 e 2013 ha apportato modifiche a questi due strumenti giuridici.

Da un lato, sono state aggiunte agli allegati nuove specie e habitat tipici e in pericolo nei nuovi Stati membri, con un numero limitato di eccezioni geografiche concesse.

Ma questi allargamenti hanno portato anche una straordinaria ricchezza naturale e faunistica.

I nuovi Stati membri ospitano ancora specie e tipi di habitat che sono quasi scomparsi in Europa occidentale



# Le Direttive UE

In Italia il recepimento della Direttiva è avvenuto nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

**Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

(S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)

modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120

**Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

(G.U. n. 124 del 30.5.2003)

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

L'obiettivo della Direttiva è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

Articoli 1, 2 – Definizioni

Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articoli 12, 13, 14, 15, 16 – Tutela delle specie

Articolo 17 – Informazione

Articolo 18 – Ricerca

Articolo 19 – Procedure di modifica degli allegati

Articoli 20, 21 – Comitato

Articolo 22 – Disposizioni complementari

Articoli 23, 24 – Disposizioni finali



# Le Direttive UE

## DIRETTIVA 92/43/CEE

**Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

ALLEGATO I: TIPI DI HABITAT NATURALI di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

ALLEGATO II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

ALLEGATO III: CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

ALLEGATO IV: SPECIE ANIMALI E VEGETALI di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

ALLEGATO V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

ALLEGATO VI: METODI E MEZZI di cattura e di



# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

La 1a parte della Direttiva, articoli 1 - 2, è intitolata «Definizioni».

Habitat naturali (Art.1, b) zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Il valore delle aree seminaturali: Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole sono legate numerose specie ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

#### Articolo 2

Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

#### Articolo 3

È costituita una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

*La rete «Natura 2000» comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.*

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

#### Articolo 3

Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**

#### ALLEGATO III

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

# Le Direttive UE

## DIRETTIVA 92/43/CEE

**Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**



# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE** **L'individuazione dei SIC in Italia**


L'Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come SIC, attraverso il programma "Bioitaly" (cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE Natura 1994)

Molte Regioni in date non note e senza un formale atto da parte dei propri organi hanno trasmesso al Ministero il lavoro svolto.

L'Italia ha trasmesso i propri dati alla Commissione Europea il 30 giugno 1997, nei termini previsti. Successivamente ha preso avvio lo svolgimento dei seminari biogeografici.

Il Ministero ha formalizzato l'invio della documentazione alla Comunità europea con decreto ministeriale **3/4/2000**

# Le Direttive UE



## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### **Zone di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione**

In Italia

2385 SIC/ZSC, 4.431.196 ha

Di questi 2325 sono  
Zone Speciali di Conservazione


# Le Direttive UE

## Il “Parco Nazionale” più grande del mondo

È il più esteso sistema di aree protette del pianeta:  
circa 7.200.000 km<sup>2</sup>

Sviluppato e gestito (dagli anni '90)  
in modo coordinato a livello Europeo

Prassi e procedure regolamentate  
Obblighi legali per gli Stati membri  
Necessità di figure professionali



# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### Articolo 6


Per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

# Le Direttive UE



Schema di piano



# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### Articolo 6

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

# Le Direttive UE

## DIRETTIVA 92/43/CEE

Art. 6, paragrafo 3

La valutazione di incidenza



# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### Articolo 9 (declassamento)

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 92/43/CEE**

### Articolo 11 (monitoraggio)

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

# Le Direttive UE

**DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**del 30 novembre 2009**

**concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(79/409/CEE)

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 2009/147/CE**

È del 1979 infatti l'altra importante Direttiva, che si integra all'interno delle previsioni della Direttiva "Habitat", la cosiddetta Direttiva "Uccelli".

Prima Norma "ambientale" adottata a livello europeo

Scarso "potere di manovra" della CEE

Gli uccelli migrano: approccio sovranazionale (primo caso)

Percezione della perdita di zone umide

Nascita della politica europea per la biodiversità\*

1950: convenzione di Parigi sugli Uccelli

1971: convenzione di Ramsar

1973: Programma Comunitario di Azione sull'Ambiente

1974: studio scientifico commissionato da CE

1976: prima bozza in Consiglio d'Europa

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 2009/147/CE**

La Direttiva mira a:

- proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri – comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat;
- regolare lo sfruttamento di tali specie.

Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli:

- istituendo zone di protezione – ZPS;
- mantenendo gli habitat;
- ripristinando i biotopi distrutti;
- creando biotopi.

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 2009/147/CE**

Per talune specie di uccelli identificate dalle direttive (allegato I) e le specie migratrici sono previste misure speciali di protezione degli habitat.

La direttiva stabilisce un regime generale di protezione di tutte le specie, comprendente il divieto:

- di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate. Le direttive autorizzano la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva);
- di distruggere, danneggiare o asportare i loro nidi e le loro uova;
- di disturbarle deliberatamente;
- di detenerle.

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 2009/147/CE**

Articoli 1,2 – Motivazioni

Articoli 3, 4, 5 (e Allegato I) – Definizione delle misure

Articolo 6 (e Allegato III) – Commercio, detenzione, trasporto

Articoli 7, 8 (e Allegati II, IV) – Caccia

Articolo 9 – Meccanismi di deroga

Articolo 10 – Ricerca

Articolo 11 – Introduzioni

Articolo 12 – Rendicontazione e informazione

Articoli 13, 14 – Conservazione

Articolo 15 – Procedure di modifica degli allegati

Articolo 16 – Comitato

Articoli 17, 18, 19, 20 – Disposizioni finali

# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 2009/147/CE**

Allegato I - Specie soggette a speciali misure di conservazione

Allegato II - Specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l'unione o in alcuni stati

Allegato III - Specie di cui può essere autorizzato il commercio in tutta l'unione o in alcuni stati

Allegato IV - Mezzi di cattura vietati

Allegato V - Aree prioritarie per la ricerca

Allegati VI, VII - Elementi tecnico giuridici per la transizione dalla "vecchia" alla "nuova" Direttiva (es. abrogazioni e tavole di concordanza)

# Le Direttive UE

## DIRETTIVA 2009/147/CE

### RECEPIMENTO IN ITALIA

- Legge 103 25/4/1979
- Legge 157/1992

Recepimento "all'italiana": meccanismo per le deroghe (caccia, uccellazione) non conforme all'art.9:

4 procedure di infrazione (2004/4926, 2004/4242, 2006/4043, 2006/2131) → art. 19 bis 157/1992 → Ricadute sulla PAC

*2023\_2187 Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.*

... to be continued?


# Le Direttive UE

## **DIRETTIVA 2009/147/CE**

In Italia

842 Siti, 4.427.566 ha

578 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS



# Le Direttive UE



# VALUTAZIONI AMBIENTALI



# Valutazioni Ambientali

SEI A CONOSCENZA SE SUL PORTALE INTERNET DELLA TUA REGIONE SONO PRESENTI DEI SERVIZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE – VIA – VAS – VINCA ACCESSIBILI A TUTTI?

SI



NO

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione di Impatto Ambientale, comunemente definita anche sui documenti ufficiali con l'acronimo VIA, è una particolare e specifica procedura amministrativa che mira a dare un concreto supporto all'autorità decisionale per individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dall'attuazione o meno di un determinato progetto.

Impatti ambientali che vengono presi in esame senza però dare un giudizio positivo o negativo.

La VIA infatti giudica semplicemente se si riscontrano o meno degli impatti ambientali.

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Con il termine di “impatto ambientale” si intende un’azione o un comportamento che interviene sullo stato di qualità delle componenti ambientali.


Secondo la normativa comunitaria, a cui l’Italia come stato membro è obbligata ad omologarsi, i progetti che possono avere un effetto rilevante sull’ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti ad approfonditi controlli tecnici, come ad esempio una valutazione impatto ambientale.

Nella VIA si cerca, infatti, di stimare quali possano essere gli impatti, le modifiche (positive o negative), che l’ambiente rischia di subire a causa di un determinato progetto.

Modifiche che spesso generano polemiche e discussioni quasi infinite all’interno delle comunità locali (un esempio su tutti sicuramente le polemiche nate in Piemonte attorno alla TAV) e che ci portano, quindi, a sottolineare un’altra grande caratteristica della VIA; quella di favorire la partecipazione delle popolazioni interessate ai processi decisionali sull’approvazione dei progetti

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione d'Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environmental Policy Act (NEPA) anticipando il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile



# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

In Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) quale strumento fondamentale di politica ambientale.

La valutazione ambientale ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

La VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana.

La struttura della procedura è stata aggiornata negli anni per dare informazioni al pubblico e guidare il processo decisionale in maniera partecipata.



# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

## Dichiarazione di Rio

### Principio 10

Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo

### Principio 17

La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente.

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale.

Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.



# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. viene riorganizzata la legislazione italiana in materia ambientale e si cerca di superare tutte le discrepanze con le direttive europee pertinenti.

La VIA viene affrontata nella Parte II che si occupa anche delle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA).



# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE



# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

QUAND'È CHE UN PROGETTO È  
SOTTOPOSTO A VIA (STATALE)

- Tronchi ferroviari ...
- Aeroporti...
- Autostrade e strade extraurbane principali;
- Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane....
- Parcheggi interrati...
- Raffinerie di petrolio greggio
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW
- Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150

Soggetti obbligatoriamente a  
VIA Statale

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

QUAND'È CHE UN PROGETTO È SOTTOPOSTO A VIA (STATALE)

- Strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
- Aeroporti;
- interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
- acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
- impianti per la cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da impianti ...

Sottoposti alla verifica di  
assoggettabilità (o *screening*) di  
competenza Statale

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

QUAND'È CHE UN PROGETTO È SOTTOPOSTO A VIA (REGIONALE)

- Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
- Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, ...
- Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

Soggetti obbligatoriamente a  
VIA Regionale

# VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

QUAND'È CHE UN PROGETTO È  
SOTTOPOSTO A VIA (REGIONALE)

- Strade secondarie (TIPO C)
- Strade urbane...
- Parcheggi ..
- Linee ferroviarie ..
- Sistemi di trasporto a guida vincolata ...
- Piste permanenti per corse..
- Industria energetica ed estrattiva
- Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

Sottoposti alla verifica di  
assoggettabilità di competenza

Regionale

- Industria dei prodotti alimentari

# VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all'attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, successivamente modificata e integrata.

# VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

L'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

# VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione della decisione;
- il monitoraggio.

L'autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.

# VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'applicazione del processo VAS attraverso le specifiche componenti del processo, quali:

- la verifica di sostenibilità degli obiettivi di piano,
- l'analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano,
- la costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative,
- la partecipazione al processo dei soggetti interessati
- il monitoraggio delle performances ambientali del piano,

rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione di indirizzi e scelte di pianificazione sostenibile.

In sostanza la VAS costituisce per il piano/programma, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

# VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il principale elemento innovativo introdotto con la VAS e che influenza sostanzialmente il modo di pianificare è sicuramente il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall'iter decisionale. I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio.

Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste qualora il piano o programma in fase di preparazione possa avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda.

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Dir. 92/43/CEE "Habitat" art. 6

Paragrafo 3 e 4

Stabiliscono una serie di salvaguardie procedurali e sostanziali che disciplinano Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività che possono avere incidenze significative su un Sito Natura 2000

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Art. 6, paragrafo 3: **è obbligatorio valutare l'incidenza: decide poi lo Stato.**

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.



# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

Art. 6, paragrafo 4: **è obbligatorio compensare.**

Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.



# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## GESTIONE ADATTATIVA

La “tutela” di un Sito è un processo dinamico:

- la realtà territoriale esterna al Sito può cambiare
- cambiano pressioni e minacce
- occorre considerare qualsiasi evento

Direttiva Habitat, Art. 6

- è uno strumento preventivo
- si applica anche esternamente al Sito
- “copre” anche le ZPS

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE



## **LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA)**

**DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"  
ART. 6, paragrafi 3 e 4**

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

L'articolo 6, paragrafo 3, definisce una procedura progressiva per la valutazione di piani e progetti

**Livello I: screening** – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.

**Livello II: valutazione appropriata** – Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

L'articolo 6, paragrafo 3, definisce una procedura progressiva per la valutazione di piani e progetti

**Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.** Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

ATTENZIONE AI TERMINI

## **Incidenza significativa**

- probabilità che un piano/progetto ha di produrre effetti sull'integrità di un Sito
- la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del Sito

## **Incidenza negativa**

- è accertato che un piano/progetto ha effetti negativi sull'integrità di un sito, in termini di rispetto degli obiettivi di rete Natura 2000

## **Incidenza positiva**

- è accertato che un piano/progetto non ha effetti negativi sull'integrità di un sito, in termini di rispetto degli obiettivi di rete Natura 2000

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

ATTENZIONE AI TERMINI

## **Valutazione d'incidenza positiva**

- il risultato dello Studio di Incidenza indica l'assenza di effetti negativi sull'integrità del Sito
- "assenza di incidenza negativa"

## **Valutazione d'incidenza negativa**

- il risultato dello Studio di Incidenza indica la presenza di effetti negativi sull'integrità del Sito
- "presenza di incidenza negativa"

## **Integrità del Sito**

- stato di "qualità" o "condizione" del Sito "come da formulario"
- letteralmente: "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato"

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## Significatività dell'incidenza

Varia a seconda di fattori quali entità dell'impatto, tipo, portata, durata, intensità, tempistica, probabilità, effetti cumulativi e vulnerabilità di habitat e specie interessati. In un simile contesto, è evidente che ciò che può essere significativo in relazione a un sito, può non esserlo con riferimento a un altro sito.

## Incidenze significative

Esempio:

La perdita di 100 m<sup>2</sup> di habitat può essere significativa:

8240 \* Pavimenti calcarei

7210 \* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*

7220 \* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)

Indifferente per:

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*



# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

FORMAT SCREENING DI V.I.N.C.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	.....
<input type="checkbox"/> Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) <input type="checkbox"/> Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. <input type="checkbox"/> Sì indicare quale tipologia: ..... <input type="checkbox"/> No Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? <input type="checkbox"/> Sì indicare quali risorse: ..... <input type="checkbox"/> No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)	<input type="checkbox"/> Piani faunistici/piani ittici - Calendari venatori/ittici <input type="checkbox"/> Piani urbanistici/paesaggistici <input type="checkbox"/> Piani energetici/infrastrutturali <input type="checkbox"/> Altri piani o programmi..... <input type="checkbox"/> Ricostruzione / manutenzione edifici DPR 380/2001 <input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo di strutture ed edifici <input type="checkbox"/> Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti <input type="checkbox"/> Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua <input type="checkbox"/> Attività agricole <input type="checkbox"/> Attività forestali <input type="checkbox"/> Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, etc. <input type="checkbox"/> Altro (specificare) .....
Proponente:	.....
<b>LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>	

1

Regione: .....		Comune: ..... Prov.: .....		Contesto localizzativo	
Località/Frazione: .....				<input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input type="checkbox"/> Aree agricole <input type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/> .....	
Indirizzo: .....					
Particelle catastali: (se utili e necessarie)					
Coordinate geografiche: (se utili e necessarie)		LAT.			
S.R.: .....		LONG.			
Nel caso di Piano o Programma, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti: .....					
<b>LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000</b>					
<b>SITI NATURA 2000</b>					
SIC	cod.	IT .....	denominazione		
		IT .....			
		IT .....			
ZSC	cod.	IT .....	denominazione		
		IT .....			
		IT .....			
ZPS	cod.	IT .....	denominazione		
		IT .....			
		IT .....			
E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
Citare, l'atto consultato: .....					

2

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP .....
Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dall'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato): .....	
<b>Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:</b>	
- Sito cod. IT ..... distanza dal sito: ..... ( _ metri) - Sito cod. IT ..... distanza dal sito: ..... ( _ metri) - Sito cod. IT ..... distanza dal sito: ..... ( _ metri)	
Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)?? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Descrivere: .....	
<b>DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING</b>	
<b>RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A</b>	
<i>(n.a. nel caso fore direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)</i>	

3

## LIVELLO I: SCREENING


# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA

### Contenuti dello Studio di Incidenza

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A
- II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
- VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza
- VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

**MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA - Galliformi**  
Punti di canto e Transesti campione con richiamo acustico:  
Maggio (Francolino di monte, Gallo forcello) e Giugno (Coturnice e Pernice bianca)



# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## MISURE DI MITIGAZIONE/ATTENUAZIONE

Le Guide dell'Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della Valutazione di incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.

L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

## MITIGAZIONE

- azioni in corso d'esecuzione del piano/progetto
- possono avere carattere temporaneo
- servono a ridurre o sopprimere le incidenze durante e dopo l'esecuzione.
- provvedimenti facenti parte delle specifiche di un progetto

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## MISURE DI MITIGAZIONE/ATTENUAZIONE

- tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di un habitat o di riproduzione di una specie);
- tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare (ad es. l'uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito (ad es. tane di ibernazione di una specie animale);
- uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## **LIVELLO III: POSSIBILITÀ DI DEROGA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, IN PRESENZA DI DETERMINATE CONDIZIONI**

Va applicata solo nel caso in cui il risultato della procedura di Valutazione di Incidenza è negativo e non ci sono alternative possibili le autorità, prima di prendere una decisione definitiva, procedono al riesame del caso solo se il piano o progetto deve essere realizzato comunque, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, che devono risultare rispondenti ad un interesse a lungo termine.

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE


## COMPENSAZIONI

Le misure di compensazione vengono attuate prima che la realizzazione dell'intervento abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete natura 2000 e debbono attuarsi il più vicino possibile alla zona che subisce l'incidenza negativa. Possono comprendere:

- ricreazione di un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire in Natura 2000;
- miglioramento di un habitat su parte del sito o su un altro sito Natura 2000 in maniera proporzionale alla perdita dovuta al progetto;
- proposta, in casi eccezionali, di un nuovo sito nell'ambito della direttiva "Habitat"

# VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

## COMPENSAZION



# VALUTAZIONI AMBIENTALI

Possono essere compresenti tutte e tre le procedure

La VInCA deve sempre essere "chiaramente identificabile", preferibilmente documento separato

VIA e VAS non possono sostituire VInCA

Sentenza causa C-418/04: VIA e VAS danno disposizioni, ma non sono vincolanti, e riguardano solo "Piano / Progetto" e solo marginalmente "l'ambiente". VInCA determina l'autorizzazione a portare a compimento il progetto se e solo se non viene pregiudicata l'integrità del Sito: è vincolante

Sentenza C-177/11: VInCA ha un esito che è sempre legalmente vincolante per l'Autorità Nazionale (Ministero, Regioni) e deve necessariamente condizionare le decisioni finali



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**

**FORMEZ**  
AL SERVIZIO DELLA PA

Realizzato nell'ambito del progetto  
**«Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e  
amministrativa e per l'innovazione della PA»**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

MIC1 – Sub-investimento 2.3.1 – Titolo progetto di riferimento:  
Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche  
a supporto dello sviluppo del capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni